

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AVVIO DI PROGETTI DI CUI AL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR N. XI/7504/2022)

Indice

A.	INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	3
A.1	Finalità e obiettivi.....	3
A.2	Soggetti beneficiari.....	3
A.3	Destinatari della manifestazione di interesse.....	3
A.4	Caratteristiche dei soggetti della rete: coinvolgimento e affidabilità.....	3
A.5	Criteri di accesso al finanziamento	3
A.6	Linee di azione progettuali.....	3
A.7	Durata del progetto.....	6
A.8	Dotazione finanziaria	6
B.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	7
B.1	Caratteristiche generali dell'agevolazione	7
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	7
C.1	Presentazione delle domande	7
C.2	Istruttoria delle domande.....	7
C.3.	Valutazione delle domande	8
C.4.	Integrazione documentale.....	9
C.5.	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	9
C.6.	Modalità di erogazione	9
C.7	Spese ammissibili.....	9
C.8	Monitoraggio e rendicontazione	10
D.	DISPOSIZIONI FINALI.....	11
D.1	Obblighi dei soggetti del partenariato.....	11
D.2	Ispezioni e controlli.....	11
D.4	Responsabile del procedimento	11
D.5	Trattamento dati personali.....	11
D.6	Pubblicazione, informazioni e contatti	11

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Le persone autistiche e le loro famiglie affrontano quotidianamente sfide e molte volte frustrazioni, non solo per la gestione delle problematiche legate alla sfera dei "disturbi" in quanto tali, ma anche – e soprattutto – in termini di inclusione e integrazione in tutti gli ambiti della vita (dalla scuola al tempo libero, dallo sport al lavoro, ecc.).

Regione Lombardia è da tempo impegnata nella promozione di politiche di welfare che mettono al centro della società civile la persona, con le sue competenze e potenzialità, affinché partecipi attivamente e responsabilmente alla realizzazione del proprio progetto di vita all'interno del contesto sociale in cui sceglie di vivere.

Nell'ambito del percorso attuativo del "Fondo per l'Inclusione delle persone con disabilità" destinato agli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico, Regione Lombardia intende sostenere progetti innovativi di durata biennale volti alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico che puntano a creare contesti inclusivi per tutti e non solo spazi in cui supportare la persona autistica

A.2 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.

Tutte le progettualità dovranno prevedere, al fine di garantire la massima inclusione, la partecipazione di tutte le persone con disabilità e della comunità territoriale.

A.3 Destinatari della manifestazione di interesse

Alla manifestazione di interesse possono rispondere:

- gli Ambiti Territoriali, in forma singola o associata, in co-progettazione formalizzata con gli Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- gli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lg, s 3 luglio 2017 n. 117 in coprogettazione formalizzata con gli Ambiti Territoriali;

All'interno del partenariato sarà necessaria l'individuazione di un soggetto capofila al quale spetta altresì l'onere di attestare che tutti gli enti coinvolti siano in possesso dei requisiti richiesti.

A.4 Caratteristiche dei soggetti della rete: coinvolgimento e affidabilità

Coinvolgimento attivo delle realtà del territorio: Il soggetto capofila descrive nella proposta progettuale e nella matrice di corresponsabilità i termini di partecipazione dei soggetti coinvolti, dettagliandone ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner.

Affidabilità della rete che verrà valutata sulla base:

- dei rapporti precedenti, documentati e formalizzati, di collaborazione tra i soggetti partner rilevabili dalla descrizione della composizione e caratteristiche del partenariato presente;
- della qualità e composizione delle aggregazioni, rappresentatività dei partner in relazione alle azioni di progetto (Ambito Territoriale, ASST, Terzo Settore ed altri enti).

A.5 Criteri di accesso al finanziamento

Gli Ambiti Territoriali, in forma singola o associata, possono partecipare se in co-progettazione formalizzata con gli Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

Gli Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, in coprogettazione formalizzata con gli Ambiti territoriali devono:

- avere almeno una sede operativa permanente in Lombardia all'atto di presentazione della domanda;
- prevedere nel proprio Statuto lo svolgimento di attività a favore di persone con disabilità;
- manifestare la volontà di sviluppare l'azione progettuale in coprogettazione con gli enti pubblici a vantaggio dell'efficacia della stessa.

A.6 Linee di azione progettuali

La proposta progettuale presentata, di **durata biennale**, deve prevedere a scelta del soggetto proponente almeno 2 linee di azione a scelta tra quelle di seguito evidenziate e una quota di cofinanziamento obbligatoria non inferiore al 10% (non è ammessa la valorizzazione tramite personale volontario):

a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto Superiore di Sanità, anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni.

Verranno presi in considerazione i progetti a favore di persone autistiche, in particolare per i livelli 1 e 2 DSM-5, relativi all'abitare in autonomia, ai sensi della L. 112/2016, già avviati (o in fase di attivazione).

Si tratta di un supporto sociosanitario all'abitare in autonomia tramite sostegni integrativi e complementari che prevedano attività quali, ad esempio, interventi diretti all'adattamento delle capacità della persona, sulla base delle sue limitazioni, all'ambiente di vita per potenziare l'autonomia e la permanenza nella "casa" (ad es. organizzazione e gestione funzionale degli spazi abitativi, gestione routine quotidiana, ecc.); sviluppo di competenze relazionali e adattive rispetto ai comportamenti problema; interventi di training per la gestione delle attività di cura (ad esempio gestione relazioni, comunicazione, gestione assistenza alimentare, ecc.).

Tali interventi sono erogati tramite i voucher sociosanitari, in analogia al voucher sociosanitario Misura B1 ivi comprese le figure professionali per esso previste. Sono garantite da enti del sistema sociosanitario che dovranno necessariamente rientrare nella partnership del progetto (ad esempio RSD, CDD, CSS, ...).

Importo massimo riconoscibile fino a **600,00 €/mese**

Risorse complessive destinate:

- 1.000.000,00 €

b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher.

Verranno presi in considerazione i progetti che prevedono percorsi di socializzazione «complementari», anche a progetti già attivi, non destinati esclusivamente a persone con disabilità.

I percorsi di socializzazione dovranno:

- essere rivolti all'età evolutiva compresa quella di transizione - fino ai 21 anni;
- prevedere tutti i supporti necessari per l'accessibilità, nella sua accezione più ampia, perché diventino "luogo e tempo di incontri senza barriere" siano esse fisiche, architettoniche, linguistiche, comunicative, culturali, ...;
- individuare tutti i sostegni necessari alle persone con disabilità, in particolare alle persone con disturbi dello spettro autistico, per assicurare la loro partecipazione attiva alle iniziative;
- essere inclusivi e non "esclusivi" ovvero aperti non solo alle persone con disabilità ma estesi alla cittadinanza, fatto salvo la fascia d'età individuata.

Sono esclusi i percorsi di socializzazione:

- che non prevedano una combinazione di destinatari diversi;
- che erogano interventi di natura riabilitativa (es. percorsi/interventi di cui alla DGR n. X/392/2013);
- all'interno del progetto di presa in carico di UdO semiresidenziale (es. attività del CDD, CSE, ecc...)

Le risorse sono previste per le sole persone autistiche e l'importo massimo riconoscibile è fino a **€ 12.000,00/anno** (per singolo PI).

c) progetti volti a prestare assistenza agli Enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI.

Verranno presi in considerazione i progetti di apprendimento non formale «complementari» anche a quelli già attivi e dovuti all'interno del percorso scolastico.

Trattasi di interventi educativi ad integrazione del percorso scolastico come offerta innovativa, al di fuori del contesto «scuola», in raccordo con il Piano Terapeutico Individuale e Piano Educativo Individuale.

Gli interventi non devono configurarsi come sostitutivi delle risorse destinate dagli enti locali all'Assistenza Educativa Scolastica.

I percorsi di apprendimento non formale dovranno:

- essere rivolti agli studenti autistici di ogni ordine e grado;
- sostenere l'attività scolastica, all'interno della sua programmazione, attraverso interventi educativi "fuori la scuola" (sia in termini di spazi che di tempi);
- prevedere un continuum con l'attività scolastica e siano integrati al progetto educativo;
- essere pianificati nel rispetto del progetto terapeutico individualizzato e del PEI del singolo alunno e condivisi con le figure già presenti a scuola;
- prevedere tutti i supporti e sostegni necessari per assicurare la partecipazione attiva delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- essere organizzati sia come intervento individuale sia come intervento di piccolo gruppo;
- dedicare specifica attenzione a creare condizioni favorevoli alla transizione verso l'età adulta per gli studenti al termine del percorso formativo.

Sono esclusi:

- interventi educativi di supporto scolastico dovuti dall'ente locale (ad es. assistenza educativa, scolastica attivata dall'Ente locale o dall'Istituto scolastico);
- interventi educativi in regime di assistenza domiciliare minori (ADM/ADH/ADD);
- interventi di natura riabilitativa (es. percorsi/interventi di cui alla DGR n. X/392/2013);
- all'interno del progetto di presa in carico di UdO semiresidenziale (es. attività del CDD, CSE, ...)

Le risorse sono previste per le sole persone autistiche e l'importo massimo riconoscibile è fino a **€ 5.000,00/anno** (per singolo PI).

d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento.

Verranno presi in considerazione i percorsi di socializzazione complementari anche a progetti già attivi che coinvolgono adulti ad alto funzionamento ma non destinati esclusivamente a persone con disabilità.

I percorsi di socializzazione dovranno:

- essere rivolti all'età adulta;
- essere organizzati in ambiente esterno (ad esempio: gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva, ecc.);
- prevedere tutti i supporti necessari per l'accessibilità, nella sua accezione più ampia, perché diventino "luogo e tempo di incontri senza barriere" siano esse fisiche, architettoniche, linguistiche, comunicative, culturali;
- individuare tutti i sostegni necessari alle persone con disabilità, in particolare alle persone con disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento, per assicurare la loro partecipazione attiva alle iniziative;

- essere inclusivi e non "esclusivi", ovvero aperti non solo alle persone con disabilità ma estesi alla cittadinanza, fatto salvo la fascia d'età individuata.

Sono esclusi i percorsi di socializzazione:

- che non prevedano una combinazione di destinatari diversi;
- che erogano interventi di natura riabilitativa (es. percorsi/interventi di cui alla DGR n. X/392/2013);
- all'interno del progetto di presa in carico di UdO semiresidenziale (es. attività del CDD, CSE, ecc....)

Le risorse sono previste per le sole persone autistiche e l'importo massimo riconoscibile è fino a € **12.000,00/anno** (per singolo PI)

e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione.

Verranno presi in considerazione i progetti di inclusione rivolti al Terzo Settore attraverso attività sociali di carattere ricreativo (ad esempio: sport, mostre, ecc.).

I percorsi di inclusione dovranno:

- essere rivolti tutta la cittadinanza;
- prevedere tutti i supporti necessari per l'accessibilità, nella sua accezione più ampia, perché diventino "luogo e tempo di incontri senza barriere" siano esse fisiche, architettoniche, linguistiche, comunicative, culturali;
- individuare tutti i sostegni necessari alle persone con disabilità, in particolare alle persone con disturbi dello spettro autistico, per assicurare la loro partecipazione attiva alle iniziative;
- essere inclusivi e non "esclusivi" – inteso come d'élite - ovvero aperti non solo alle persone con disabilità ma estesi alla cittadinanza, fatto salvo la fascia d'età individuata.

Sono esclusi i percorsi di inclusione che non prevedano una combinazione di destinatari diversi.

Le risorse sono previste per le sole persone autistiche e l'importo massimo riconoscibile è fino a € **6.000,00/anno** (per singolo PI)

A.7 Durata del progetto

Durata Mesi: 24 mesi.

Data presunta inizio attività: 30/04/2023

Data fine attività: 30/04/2025

A.8 Dotazione finanziaria

Il bilancio complessivo per le due annualità è pari ad € **16.890.000,00**.

Pertanto, verranno ammessi a finanziamento progetti per un ammontare complessivo biennale sino a € 16.890.000,00.

In caso di economie delle risorse assegnate alle singole linee di azione, sarà possibile riassegnarle per lo sviluppo di altre linee di azione tramite lo scorrimento della graduatoria, ma sempre nel rispetto delle tempistiche di cui al punto A.7.

In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate, la Regione deve darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, per una eventuale riassegnazione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto 29 luglio 2022 il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna Regione viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, a seguito di specifica richiesta contenente le indicazioni relative:

- alla tipologia di interventi che si intendono attuare;
- al riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia;
- ai soggetti interessati (comuni, enti del terzo settore, etc.);
- alle modalità di attuazione e relativo cronoprogramma;
- ai benefici attesi, con l'indicazione delle platee di beneficiari stimati;
- alle risorse destinate a interventi già previsti dalla programmazione regionale.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il contributo verrà erogato a titolo di rimborso spese sostenute.

Le azioni e gli interventi previsti nell'esperienza pilota potranno essere finanziati da fondi pubblici (a livello locale, regionale, nazionale o comunitario) in un'ottica di complementarità degli stessi, purché le risorse non siano utilizzate per le medesime azioni/interventi ovvero non vi sia una sovrapposizione nell'utilizzo delle medesime. La responsabilità dell'accertamento delle suddette condizioni è in capo al Soggetto capofila.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda e la relativa documentazione potrà essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente capofila o suo delegato a partire dalla data della presente manifestazione di interesse **fino al 22 marzo 2023**, a pena di esclusione, unicamente dai soggetti indicati al punto A3, al seguente indirizzo di posta elettronica: famiglia@pec.regione.lombardia.it

Non è prevista forma diversa da quella menzionata al punto precedente.

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda, in qualità di soggetto capofila o soggetto partner della rete minima, comprendente un progetto coerente con le azioni previste di cui alla DGR n. XI/7504/2022.

Limitatamente al Comune di Milano e in deroga al punto precedente, allo stesso è riconosciuta la possibilità di presentare sino a n. 3 domande per un valore massimo complessivo finanziabile sino a € 500.000,00/annui.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- per gli enti del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117: attestazione del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei seguenti requisiti:
 - avere almeno una sede operativa permanente in Lombardia all'atto di presentazione della domanda;
 - nel proprio Statuto sia previsto lo svolgimento di attività a favore di persone con disabilità.

Nel caso di partenariato spetterà al rappresentante legale dell'Ente capofila l'onere di attestare che tutti gli enti associati siano in possesso dei requisiti richiesti dalla manifestazione di interesse di Regione Lombardia (**allegato 2**).

C.2 Istruttoria delle domande

La procedura utilizzata è di tipo "valutativo a graduatoria".

L'istruttoria formale - verifica sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, della documentazione richiesta - e l'istruttoria tecnica - di merito ed economica delle azioni progettuali - è effettuata dal Nucleo di Valutazione composto da funzionari della Regione Lombardia.

Il Nucleo sarà presieduto dal Dirigente della UO Disabilità, volontariato, inclusione e innovazione sociale.

C3. Valutazione delle domande

Qualità della proposta progettuale: dalle progettualità presentate dovranno emergere:

- la complementarietà delle azioni proposte con altri interventi e dispositivi attivi sul territorio;
- gli elementi di integrazione delle azioni progettuali con la programmazione territoriale (Piani di Zona, Case di Comunità, altre progettualità, ecc....);
- la descrizione dei percorsi di coinvolgimento attivo e sostegno alle famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita della persona e della tipologia di disabilità;
- la presenza di azioni che prevedono il coinvolgimento attivo di altri destinatari con descrizione chiara delle modalità di intervento;
- l'innovazione delle azioni progettuali rispetto ai servizi esistenti in termini di servizi proposti e modalità di diffusione;
- la coerenza tra le figure professionali previste rispetto alle finalità del progetto.

Il Nucleo di Valutazione valuterà i progetti ammissibili attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione		Punteggio
1	Adeguatezza e coerenza del progetto rispetto alle finalità degli interventi di cui alla DGR n. XI/7504/2022.	Ottima: 10 punti Buona: 8 punti Sufficiente: 6 punti Scarsa: 3 punti
	TOTALE	MAX 10
2	Qualità della proposta progettuale.	Ottima: 10 punti Buona: 8 punti Sufficiente: 6 punti Scarsa: 3 punti
	TOTALE	MAX 10
3	Presenza della Linea di azione aggiuntiva (oltre alle due obbligatorie)	No: 0 punti Sì: 5 punti
	TOTALE	MAX 5
4	composizione e qualificazione della rete (es. rete costituita da scuola, Servizi riabilitativi per coerenza con piano terapeutico individuale, rete sociale e sportiva e tempo libero)	Rete costituita da 2 a 4 soggetti: 5 punti Rete costituita da 5 soggetti e oltre: 10 punti
	TOTALE	MAX 10
5	Quota di cofinanziamento aggiuntiva (rispetto al 10% richiesto) dichiarata da parte dell'Ente/degli Enti partecipanti. Non è ammesso il co-finanziamento attraverso la contribuzione in natura.	% da 11 a 15: 5 punti % >15: 10 punti
	TOTALE	MAX 10
6	continuità educativa tra scuola e casa (solo per la linea di azione c)	No: 0 punti Sì: 5 punti
	TOTALE	MAX 5
TOTALE COMPLESSIVO		MAX 45 MAX 50 (in caso di sviluppo linea c)

Ammissione alla graduatoria: punteggio pari o superiore a 20 punti su 45.

Nel solo caso in cui sia previsto anche lo sviluppo della linea di azione c), l'ammissione alla graduatoria avverrà con un punteggio pari o superiore a 22 punti su 50.

A parità di punteggio, le progettualità ammesse e finanziabili seguiranno l'ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato dal numero di protocollo, data e ora.

C4. Integrazione documentale

Qualora nel corso dell'attività istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni o chiarimenti ad integrazione della documentazione ricevuta, gli elementi richiesti e la eventuale relativa documentazione devono pervenire entro 5 giorni dalla richiesta.

La mancata risposta dell'ente richiedente entro il termine stabilito comporta l'inammissibilità della domanda presentata.

Le eventuali richieste di integrazione da parte di Regione Lombardia e le relative integrazioni/chiarimenti da parte dei beneficiari saranno trasmesse **esclusivamente via pec**.

C5. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La conclusione della valutazione dei progetti da parte del Nucleo di valutazione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande di cui al punto C.1.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati con nota del dirigente competente della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

C6. Modalità di erogazione

Il contributo verrà erogato a titolo di rimborso spese sostenute.

Ai fini dell'erogazione del contributo gli Enti - se tenuti - dovranno fornire la dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% e detraibilità IVA e sulla regolarità contributiva.

L'erogazione del contributo avverrà per il 50% delle risorse complessive assegnate a Regione Lombardia e pari a € 8.445.000,00 nel seguente modo:

- 70% ad avvio del progetto;
- 30% previa verifica delle spese sostenute al 31 ottobre 2023 (prima rendicontazione intermedia) e nel rispetto del Piano Economico Finanziario approvato.

La rimanente quota parte del 50% delle risorse assegnate a Regione Lombardia e pari a complessivi € 8.445.000,00 verrà erogata nel seguente modo:

- 60% previa verifica delle spese sostenute al 30 aprile 2024 (seconda rendicontazione intermedia) e nel rispetto del Piano Economico Finanziario approvato.
- 20% previa verifica delle spese sostenute al 31 ottobre 2024 (terza rendicontazione intermedia) e nel rispetto del Piano Economico Finanziario approvato.
- 20% previa verifica delle spese sostenute al 30 aprile 2025 (rendicontazione a saldo) e nel rispetto del Piano Economico Finanziario approvato.

C.7 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto le cui fatture, e relative quietanze, decorrono dal giorno di inizio attività e sino al termine delle stesse.

Il budget annuale massimo complessivo riconoscibile a ogni persona autistica è quello specificato in ogni singola linea di azione.

Il valore massimo finanziabile di ciascun progetto è € 200.000,00/annui. Per il Comune di Milano si rinvia alla precisazione di cui al punto C1 "Presentazione delle domande".

Dopo il primo anno ed a seguito di valutazione congiunta con gli enti partecipanti, è riconosciuta la possibilità di ricalibrare le azioni progettuali rivedendo il quadro economico finanziario. Tuttavia, dovrà essere rispettato l'importo totale del progetto ammesso e finanziato.

Per essere considerate ammissibili, le spese devono:

- essere comprese nelle voci indicate nel piano finanziario. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori dello stesso;
- riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di conclusione del progetto;
- essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con esplicito richiamo al progetto su ogni singola richiesta di rimborso;
- riguardare i costi relativi a:
 - personale educativo dedicato al progetto;
 - personale tecnico (attivatori di comunità, artigiani/istruttori di attività specifiche sportive, artistiche, musicali ecc.);
 - personale di coordinamento e di supervisione (max.10% del costo complessivo previsto per il personale);
 - spese per materiali e piccole attrezzature, per promozione di iniziative di aggregazione comunitaria, per gestione sede e spazi per attività in quota non superiore al 20% della spesa complessiva

Non sono ammissibili le spese effettuate e/o fatturate dal Soggetto attuatore relative a:

- spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- acquisto e/o ristrutturazione immobili;
- opere di straordinaria manutenzione;
- attività di coordinamento del progetto nella quota eccedente il 10% delle prestazioni del personale;
- le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi;
- costi sostenuti al di fuori dei limiti del progetto approvato e spese non rientranti in quelle previste dal Piano Economico Finanziario, salvo modifiche intervenute e autorizzate da Regione Lombardia.

C.8 Monitoraggio e rendicontazione

Regione Lombardia è tenuta a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 9 mesi dal trasferimento delle risorse assegnate:

- l'elenco dei singoli interventi oggetto del finanziamento recante il relativo costo e cronoprogramma;
- l'indicazione dei soggetti responsabili dell'attuazione;
- la tempistica di conclusione delle attività;
- le modalità di verifica delle attività progettuali adottate dalla Regione.

L'Ente capofila è tenuto a trasmettere entro 3 mesi dalla conclusione degli interventi, una relazione della rendicontazione finale che contenga i seguenti elementi:

- l'importo effettivamente speso, tenuto conto di rimodulazioni effettuate a seguito di rinunce, revoche o economie;
- gli interventi realizzati e i risultati conseguiti;
- l'indicazione del costo finale di ogni singolo intervento con le relative voci di spesa (piano economico finanziario finale).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti del partenariato

Gli Enti del partenariato sono i soggetti attuatori degli interventi previsti nel presente Programma regionale.

L'Ente capofila è tenuto a:

1. assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dalla presente manifestazione e, in particolare, le tempistiche stabilite;
2. fornire, nei tempi e nei modi previsti, la documentazione e le informazioni richieste;
3. assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di adesione al presente avviso;
4. obbligo di utilizzo del logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet;
5. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
6. consentire l'attuazione dei controlli che Regione Lombardia potrà disporre in relazione alla realizzazione del progetto.

D.2 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli entro il limite del 5%, anche senza preavviso in loco, in ogni fase delle attività previste nella presente Manifestazione di interesse al fine di verificare che i progetti finanziati siano realizzati coerentemente alle finalità previste e nel rispetto delle disposizioni della presente manifestazione di interesse.

Laddove opportuno, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere entro il termine di 10 giorni.

Se nel corso di tali ispezioni verranno riscontrate irregolarità, potrà essere disposta la revoca totale o parziale del finanziamento e la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente erogate.

In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate, la Regione deve darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, per una eventuale riassegnazione delle medesime.

D.4 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è Roberto Daffonchio, Dirigente U.O. Disabilità, Volontariato, Inclusione e Innovazione sociale - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità (roberto_daffonchio@regione.lombardia.it).

D.5 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato 2.3**.

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, è pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

D.7 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativo al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda verbale o scritta, secondo il modello “Richiesta di accesso agli atti” (**Allegato 2.4**) via pec a:

U.O. Disabilità, Volontariato, Inclusione e Innovazione sociale

Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 –20124 Milano - PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/201 come segue:

- la copia cartacea costa € 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa € 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate.